dente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Nel caso in cui la restituzione possa esser fissata in precedenza, non si applicano le disposizioni del comma di cui sopra, qualora sia stato fatto uso di tale possibilità ;

b) negli scambi con gli Stati membri può essere deciso, per ciascun prodotto, in base alla procedura di cui al punto a), che l'importo compensativo non viene riscosso o recuperato, totalmente o parzialmente, qualora ne derivassero delle difficoltà sui mercati.

2. Possono beneficiare delle disposizioni di cui al paragrafo 1 soltanto i contratti registrati presso le autorità francesi prima delle ore 12 del 18 agosto 1969.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1969.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 prendono effetto a decorrere dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1969

relativo a talune misure da adottare nel settore dei grassi a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, i prezzi d'intervento dei semi di colza e di ravizzone nonché dei semi di girasole sono diminuiti dell'11,11 % ; che è opportuno, al fine di stabilire le misure da adottare, prendere in considerazione una diminuzione di tali prezzi d'intervento di 11,66 FF per 100 kg ;

considerando che tali prezzi d'intervento devono essere adattati in funzione della qualità dei semi offerti all'organismo d'intervento e aumentati mediante applicazione di maggiorazioni mensili ; che è necessario applicare a questi importi una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi, sempreché sia necessario compensare gli effetti delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento ;

considerando che, per quanto riguarda le sovvenzioni all'importazione e gli importi di compensazione all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole è opportuno applicarli soltanto ai semi originari e provenienti dagli Stati membri ; che, infatti, dall'applicazione del regime degli scambi instaurato dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo con il regola-

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

mento (CEE) n. 2146/68 [1], risulta che le misure prese in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69 hanno incidenze soltanto sui semi di cui sopra ;

considerando che per assicurare che tale regime produca gli effetti voluti occorre prevedere l'applicazione degli importi di compensazione anche a talune miscele dei detti semi di colza, di ravizzone e di girasole con altri semi ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 prevede che gli importi pagati dalla Francia, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli interventi sul mercato interno, siano diminuiti di un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ; che nel settore dei grassi entra in gioco l'aiuto previsto all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ; che, tuttavia, la riduzione dell'aiuto concesso dalla Francia non deve aver luogo quando la trasformazione dei semi in oggetto viene effettuata in un altro Stato membro ;

considerando che nell'applicare l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [2], si tiene conto, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1586/69, degli articoli 1, 2 e 3 di quest'ultimo regolamento ; che è opportuno indicare i casi in cui si deve tener conto dei suddetti articoli e precisare la portata dell'articolo 5 summenzionato in ciascuno di tali casi ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ha prorogato per la Francia, fino a una data da fissare al più presto, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3] ; che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, tale sospensione non ha più ragione di essere per il settore dei grassi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Articolo 2

1. Le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazioni riscossi dalla Francia all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, originari e provenienti dagli Stati membri, sono fissati in 11,66 FF/100 kg.

2. Per quanto riguarda le miscele nelle quali sono presenti in misura superiore al 2 % anche semi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente :

a) la sovvenzione all'importazione non viene concessa,

b) l'importo di compensazione all'esportazione di cui al paragrafo precedente viene riscosso.

Articolo 3

Agli importi sottoindicati, espressi in unità di conto nella regolamentazione comunitaria, si applica in Francia un coefficiente pari a 0,8889 :

1. le maggiorazioni mensili dei prezzi d'intervento di cui all'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE ;

2. le maggiorazioni e diminuzioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE ;

3. le cauzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 4

Gli aiuti alla trasformazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE versati dalla Francia, ad eccezione di quelli versati per i semi trasformati in un altro Stato membro, è diminuito di 11,66 FF per 100 kg.

Articolo 5

Il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 ha ter-

[1] GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

mine, per i prodotti soggetti al regolamento n. 136/66/CEE e per le operazioni disciplinate da detto regolamento, il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento alle ore 0.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1969. Le disposizioni degli articoli da 2 a 4 hanno effetto a partire dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/69 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 1969
relativo a talune misure da adottare per i prodotti dell'avicoltura in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, nella misura in cui sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento ;

considerando che è opportuno fissare in modo forfettario gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ; che si rivela possibile rinunciare alla loro applicazione allorchè l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento è di scarso rilievo ;

considerando che l'effetto di queste misure è identico per le importazioni e per le esportazioni ;

considerando che i prodotti dell'avicoltura sono considerati derivati dai cereali ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, i prezzi d'intervento dei cereali sono diminuiti dell'11,11 % ; che di conseguenza è opportuno tener conto dell'incidenza di tale diminuzione per i cereali da foraggio sui prodotti dell'avicoltura ;

considerando che nell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [2], è tenuto conto, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1586/69, degli articoli 1, 2 e 3 dello stesso regolamento; che negli scambi l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 compensa gli effetti degli articoli 1 e 2 dello stesso regolamento; che tale compensazione ha per conseguenza che in pratica è possibile applicare negli scambi l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 senza alcun adattamento ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ha prorogato per la Francia, sino a una data da stabilire quanto prima, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3]; che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, tale sospensione non ha più alcuna ragion d'essere per i prodotti dell'avicoltura;

---

[1] GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

[2] GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

[3] GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.